

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alla prova selettiva

Gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, non giustificano l'assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione

Il Tar Lazio, Roma, Sez. III BIS, con sentenza del 17 gennaio 2026 n. 987, si pronuncia sulla legittimità o meno della esclusione da un concorso, disposta per mancata presentazione del concorrente alla prova selettiva, nel giorno e nell'ora fissati, e sulla rilevanza o meno, quale causa di forza maggiore, del fatto che la mancata presentazione è stata la conseguenza diretta di un ingorgo stradale, determinato dallo sciopero generale indetto nella medesima data.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato domanda per partecipare al concorso del Ministero dell'Istruzione per 145 dirigenti tecnici, ma non si è presentata alla prova preselettiva del 3 ottobre 2025. Ha giustificato l'assenza con l'impossibilità di raggiungere la sede d'esame a causa dell'ingorgo stradale provocato dallo sciopero generale nazionale indetto per quella stessa data. Ha quindi impugnato l'esclusione, lamentando la violazione dei principi di *favor participationis*, buon andamento, legittimo affidamento e correttezza, chiedendo di essere ammessa a una prova alternativa o direttamente alle prove scritte.

Con il ricorso, sostiene che l'assenza non le sia imputabile e chiede l'ammissione alla prova asincrona prevista per le candidate in gravidanza, oppure fissazione di una prova ad hoc, oppure ammissione diretta alle prove scritte, oppure nuova calendarizzazione della preselettiva con sua partecipazione.

Il Tar, rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in quanto il bando prevedeva espressamente l'esclusione per mancata presentazione alla preselettiva per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli impedimenti soggettivi dei candidati, anche non imputabili, non rilevano ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, rileva inoltre che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, costituisce "principio d'ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella *lex specialis* del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione"(Consiglio di Stato, Sez. VII, n.10914 del 13 dicembre 2022; anche Consiglio di Stato, Sez. VII, n.766 del 24 gennaio 2024 e n. 4561 del 22 maggio 2024);

Nel caso concreto, lo sciopero era un evento programmato e prevedibile, e i relativi disagi avrebbero potuto essere gestiti con l'ordinaria diligenza. Non è quindi applicabile la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, che riguarda eventi improvvisi e imprevedibili (come la chiusura emergenziale di una strada).